# REGOLAMENTO (CE) N. 680/95 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1995

## che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione (?), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/95 (°);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 amarzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (5) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88. (6) GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 41.